

Regolamento Comunale
del
Servizio di Nettezza Urbana

oo000oo

(Approvato con deliberazione Consiliare n. 54 del 30 ottobre 1995)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nonché dell'art. 3, comma primo, della legge 29 ottobre 1987 n. 441, relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato al massimo il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché l'inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune potrà attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 3 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:- materiali fecali;- altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, e ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi;

ART 4 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

⇒ URBANI

⇒ SPECIALI

⇒ TOSSICI NOCIVI

ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione di acque di scarico urbane;
- c) i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

ART 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 8 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati, aree e insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) Rifiuti esterni ingombranti cioè quelli provenienti dalla manutenzione dei giardini, dal taglio delle siepi, ecc., prodotti in aree private.
- 4) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.
- 5) Rifiuti pericolosi (solamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della legge 22.2.1994 n. 146:

- 1) i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27. 7. 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- gli accessori per l'informatica.

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Si intendono per rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito dal paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILABILI

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, sull'intero territorio comunale è attuata la raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili

ART. 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e chiusi in sacchetti in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi indicati dal Comune.

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino: dopo l'introduzione dei rifiuti l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.

E' vietato il conferimento nei cassonetti di rifiuti che per dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta.

Dove per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi non sia possibile l'uso dei suddetti contenitori può essere istituito un servizio di raccolta manuale.

ART. 14 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Tali rifiuti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori siti nelle aree segnalate, e a scadenze periodiche stabilite dal Comune.

ART. 15 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia, in regime convenzionato, approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 16 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta o smaltimento dei rifiuti viene effettuato mediante concessione a ditte specializzate in possesso dei requisiti di legge. Le relative trattative ed il conseguente affidamento effettuati nelle forme previste dalla legge e secondo gli indirizzi contenuti nel presente regolamento vengono demandati alla Giunta Comunale che potra' avvalersi della Comunita' Montana del Brenta. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in discarica.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale: con cadenza almeno trisettimanale nel centro abitato; con cadenza differenziata in rapporto alla stagione. Nella zona montana il servizio deve essere garantito nel periodo estivo con cadenza almeno quindicinale.

La raccolta si effettua attraverso appositi contenitori, costruiti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti e ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibili intralci alla circolazione e disagi alle persone. I suddetti contenitori sono soggetti a periodici lavaggi.

In rapporto ai singoli ambiti o zone viene fissata la quantita' di cassonetti necessari e la relativa capacita'.

Le capacita' minime si intendono fissate in via ordinaria.

Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantita', il servizio potra' essere potenziato con contenitori di maggior capacita', o piu' frequenti.

Nel centro abitato la distanza massima dell'utente dal piu' vicino contenitore e' di mt. 350.

Nelle zone montane e' di mt. 3.000.

ART. 17 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti viene effettuato dalla ditta concessionaria del servizio nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia e, comunque, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo essere stati sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza apposita dicitura.

Per i detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.

ART 18 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti ai sensi del D.P.R. n. 915/1982.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART 19 - CONFERIMENTO

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4 dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

ART. 20 - OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI CONTENITORI

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nichel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori prestabiliti dal comune.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simbolo "T" o "F" devono essere obbligatoriamente conferiti dagli utenti _____ negli appositi contenitori predisposti o segnalati dal Comune.

I medicinali e prodotti farmaceutici scaduti e/o inutilizzati devono essere conferiti da parte degli utenti presso i centri di raccolta istituiti in farmacie e istituzioni sanitarie. Nei suddetti centri segnalati e pubblicizzati sono disponibili appositi contenitori.

ART. 21 - RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte della ditta concessionaria del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, stoccati e smaltiti con le modalità previste dalla legge.

ART. 22 - SMALTIMENTO DEFINITIVO

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 23 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e simili.

ART. 24 - RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune sull'intero territorio comunale.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale e dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle tendenze e ai bisogni concreti garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 25 - CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

ART. 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e

devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 27 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, ponendo in essere ogni misura idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 28 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 29 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiale, o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 30 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione delle violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso inutilmente il quale provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ART. 31 - SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicate il servizio pubblico comunale provvederà a mantenere e/o ripristinare la viabilità veicolare o pedonale mediante la rimozione e sgombero della neve con mezzi meccanici dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse. E' a cura degli abitanti di ogni edificio o area privata fronteggiare la pubblica via provvedere allo spalamanto della neve dagli accessi.

ART. 32 - RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività, e in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

ART. 33 - DIVIETI

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisate negli orari del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni, rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F", rifiuti pericolosi quali batterie, pile, prodotti farmaceutici.

- 10)E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta del vetro.
- 11)E' vietato smaltire rifiuti tossici e nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 12)E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 13)E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 14)E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio o simili.

ART. 34 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 35 - SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti, legge 9 novembre 1988, n. 475 e specifiche norme regionali /L.R. 16.04.1985, n. 33 come integrata dalla L.R. 23.04.1990, n. 28.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 5 lett. c) che hanno decorrenza dal 01.01.1996.

ART. 37 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, pericolosi.